



## Decreto federale

### che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata

del 25 settembre 2020

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2018<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### Art. 1

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005<sup>3</sup> per la prevenzione del terrorismo;
- b. il Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015<sup>4</sup> alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo addizionale.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica del Protocollo addizionale, il Consiglio federale comunica alla Segretaria generale del Consiglio d'Europa che:

il punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, di cui all'articolo 7 paragrafo 1 del Protocollo addizionale, è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

#### Art. 2

L'abrogazione e la modifica delle leggi federali di cui all'allegato sono adottate.

1 RS 101

2 FF 2018 5439

3 RS 0.311.61; FF 2018 5541

4 RS 0.311.611; FF 2018 5557

### Art. 3

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore dell'abrogazione e delle modifiche delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La presidente: Isabelle Moret

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

#### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2021.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all'allegato (cifra II) entrano in vigore il 1° luglio 2021.

<sup>3</sup> L'abrogazione della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (allegato cifra I) entrerà in vigore in un secondo tempo.

31 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> FF 2020 6945

*Allegato*  
(art. 2)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

La legge federale del 12 dicembre 2014<sup>6</sup> che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 25 settembre 2015<sup>7</sup> sulle attività informative**

*Ingresso*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>8</sup>;

*Art. 74 cpv. 2, 4, 4<sup>bis</sup>, 6, e 7*

<sup>2</sup> Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell'organizzazione o del gruppo; il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza.

<sup>4</sup> Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

<sup>4<sup>bis</sup></sup> Il giudice può attenuare la pena di cui al capoverso 4 (art. 48a CP<sup>9</sup>), se l'autore si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione o del gruppo.

<sup>6</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 4 e 5 sottostanno alla giurisdizione federale.

<sup>7</sup> Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

<sup>6</sup> RU 2014 4565; 2018 3345

<sup>7</sup> RS 121

<sup>8</sup> RS 101

<sup>9</sup> RS 311.0

## 2. Codice penale<sup>10</sup>

*Art. 28a cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> e 322<sup>ter</sup>–322<sup>septies</sup> del presente Codice, o ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<sup>11</sup> sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

*Art. 66a cpv. 1 lett. l e p*

<sup>1</sup> Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- l. atti preparatori punibili (art. 260<sup>bis</sup> cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup>), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260<sup>quater</sup>), finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup>), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260<sup>sexies</sup>);
- p. infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2015<sup>12</sup> sulle attività informative (LAI).

*Art. 72*

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260<sup>ter</sup>) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

<sup>10</sup> RS 311.0

<sup>11</sup> RS 812.121

<sup>12</sup> RS 121

*Art. 260<sup>ter</sup>*

Organizzazioni cri-<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena  
minali e terroristi- pecuniaria chiunque  
che

- a. partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
  1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
  2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
- b. sostiene una tale organizzazione nella sua attività.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>13</sup>.

<sup>3</sup> Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

<sup>4</sup> Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.

<sup>5</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

*Art. 260<sup>sexies</sup>*

Reclutamento, ad-<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena  
destramento e pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto  
viaggi finalizzati a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizza-  
alla commissione zione internazionale a fare o ad omettere un atto:  
di un reato di terro-  
rismo

- a. recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;
- b. si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l'utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o
- c. intraprende un viaggio all'estero nell'intento di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.

<sup>13</sup> RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

<sup>2</sup> È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.

<sup>3</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

*Art. 305<sup>bis</sup> par. 2 lett. a*

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup>);

*Art. 317<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 LAIn<sup>14</sup> o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIn.

### **3. Codice di procedura penale<sup>15</sup>**

*Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva*

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, atti terroristici e criminalità economica

<sup>1</sup> Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> e 322<sup>ter</sup>–322<sup>septies</sup> CP<sup>16</sup> nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> CP, a condizione che:

<sup>14</sup> RS 121

<sup>15</sup> RS 312.0

<sup>16</sup> RS 311.0

*Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3*

<sup>2</sup> Esse sono tenute a deporre se:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
  3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> e 322<sup>ter</sup>–322<sup>septies</sup> CP,

*Art. 269 cpv. 2 lett. a e n*

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185<sup>bis</sup>, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230<sup>bis</sup>, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260<sup>bis</sup>–260<sup>sexies</sup>, 261<sup>bis</sup>, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305<sup>bis</sup> numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> e 322<sup>septies</sup>;
- n. legge federale del 25 settembre 2015<sup>17</sup> sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

*Art. 286 cpv. 2 lett. a e l*

<sup>2</sup> L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185<sup>bis</sup>, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230<sup>bis</sup>, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260<sup>bis</sup>–260<sup>sexies</sup>, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305<sup>bis</sup> numero 2, 310, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup>, 322<sup>septies</sup>;

1. legge federale del 25 settembre 2015<sup>18</sup> sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

#### 4. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>19</sup>

*Art. 27a cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> e 322<sup>septies</sup> del Codice penale svizzero<sup>20</sup>, o ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951<sup>21</sup> sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

*Art. 52*

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260<sup>ter</sup> del Codice penale svizzero<sup>22</sup>) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

#### 5. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>23</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

*Art. 80d<sup>bis</sup>* Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova

<sup>1</sup> Prima di emanare la decisione di chiusura, la competente autorità cantonale o federale può disporre eccezionalmente la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti:

- 18 RS 121
- 19 RS 321.0
- 20 RS 311.0
- 21 RS 812.121
- 22 RS 311.0
- 23 RS 351.1



- a. se senza questa misura di assistenza giudiziaria le indagini all'estero in casi di criminalità organizzata o terrorismo risulterebbero eccessivamente difficili, in particolare per il rischio di collusione o perché la natura confidenziale del procedimento deve essere tutelata; o
- b. per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare la commissione di un atto terroristico.

<sup>2</sup> Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione.

<sup>3</sup> La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, l'autorità federale o cantonale competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al capoverso 4.

<sup>4</sup> La trasmissione anticipata presuppone che l'autorità richiedente si impegni previamente a:

- a. utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale;
- b. informare la competente autorità cantonale o federale, non appena lo permette il procedimento all'estero, che la trasmissione anticipata può essere resa nota all'interessato secondo l'articolo 80*m*, affinché possa prendere posizione prima che venga emanata la decisione di chiusura;
- c. eliminare dagli atti del procedimento all'estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l'assistenza giudiziaria è negata.

<sup>5</sup> La comunicazione all'interessato è rimandata.

<sup>6</sup> La decisione incidentale secondo il capoverso 1 è comunicata senza indugio all'Ufficio federale prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile a titolo indipendente.

## **Sezione 2a: Squadra investigativa comune**

*Art. 80<sup>dter</sup>* Costituzione della squadra investigativa comune

<sup>1</sup> L'autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire per uno scopo determinato, d'intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC), incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un'istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.

<sup>2</sup> Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un'istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l'impiego di mezzi ingenti nonché un'azione coordinata e concertata.

<sup>3</sup> Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un'autorità giudiziaria.

<sup>4</sup> L'impiego della SInC è limitato nel tempo. Se necessario può essere prorogato.

<sup>5</sup> L'autorità competente nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.

<sup>6</sup> L'atto di costituzione è comunicato all'Ufficio federale in forma scritta.

#### *Art. 80<sup>dquater</sup>* Diritto applicabile

L'attività della SInC è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l'istruzione.

#### *Art. 80<sup>dquinqies</sup>* Responsabilità

Il rappresentante dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria dello Stato nel quale si svolgono gli atti d'istruzione si assume la responsabilità per questi ultimi.

#### *Art. 80<sup>dsexies</sup>* Responsabilità penale e civile

Durante gli interventi sul territorio svizzero, il responsabile e i membri stranieri della SInC nonché gli esperti e gli ausiliari stranieri di cui all'articolo 80<sup>dter</sup> capoverso 5 sono equiparati al responsabile e ai membri svizzeri della SInC per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti. Sono loro equiparati anche per quanto concerne gli eventuali danni che causano durante il loro intervento.

#### *Art. 80<sup>dsepties</sup>* Accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova

<sup>1</sup> I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:

- a. ai documenti e alle informazioni in relazione con l'istruzione penale in questione;
- b. ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell'istruzione penale in questione.

<sup>2</sup> Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un'autorità penale o da un'autorità preposta all'assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.

<sup>3</sup> Gli esperti e gli ausiliari di cui all'articolo 80<sup>dter</sup> capoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all'adempimento dei loro compiti.

#### *Art. 80<sup>docties</sup>* Trasmissione anticipata

La trasmissione anticipata di documenti, informazioni e mezzi di prova che si trovano sul territorio svizzero è retta dall'articolo 80<sup>dbis</sup>.

*Art. 80<sup>quovies</sup>* Confidenzialità e protezione dei dati

<sup>1</sup> La confidenzialità delle informazioni, compreso il segreto istruttorio, è garantita.

<sup>2</sup> La protezione dei dati personali è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l'atto d'istruzione.

*Art. 80<sup>decies</sup>* Contatti con i media

L'autorità penale o l'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera e la sua omologa straniera si accordano previamente sul contenuto dei comunicati stampa che i competenti servizi delle autorità giudiziarie coinvolte intendono pubblicare.

*Art. 80<sup>duodecies</sup>* Assunzione delle spese

<sup>1</sup> Le spese per gli atti d'istruzione sono assunte dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

<sup>2</sup> Le spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili e dei membri della SInC sono assunte dal rispettivo Stato di provenienza.

<sup>3</sup> I locali e i mezzi tecnici necessari per svolgere gli atti d'istruzione, quali gli uffici, i mezzi di comunicazione o le attrezzature speciali, sono messi a disposizione dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

*Art. 80<sup>duodecies</sup>* Atto di costituzione

<sup>1</sup> L'atto di costituzione indica:

- a. lo scopo della SInC;
- b. i nomi dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera ed estera;
- c. i nomi e le funzioni del responsabile e degli altri membri della SInC di ciascuno Stato che partecipa alla SInC;
- d. l'istruzione penale, compresi i fatti oggetto dell'istruzione penale e i reati perseguiti;
- e. gli Stati sul cui territorio la SInC investiga secondo il relativo diritto nazionale;
- f. la durata dell'impiego della SInC e la data del suo scioglimento;
- g. i nomi di eventuali esperti e ausiliari che non sono membri della SInC, segnatamente coloro che provengono da altri servizi o unità amministrative degli Stati partecipanti e i nomi di eventuali esperti e ausiliari di Eurojust ed Europol;
- h. la prassi nei contatti con i media;
- i. l'assunzione delle spese per l'istruzione penale e per gli atti d'istruzione;

- j. l'assunzione delle spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili, degli altri membri della SInC nonché degli esperti e ausiliari;
- k. i mezzi tecnici necessari per svolgere gli interventi.

<sup>2</sup> Se le indagini lo richiedono, l'atto di costituzione può essere adeguato. È possibile, in particolare, aggiungere membri alla SInC o prorogare la durata del suo impiego.

## **6. Legge del 10 ottobre 1997<sup>24</sup> sul riciclaggio di denaro**

*Art. 6 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP<sup>25</sup>, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup> CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP);

*Art. 8a cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP<sup>26</sup>, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260<sup>ter</sup> CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP).

*Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a, c e d*

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
  - 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>27</sup>,
  - 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

<sup>24</sup> RS 955.0

<sup>25</sup> RS 311.0

<sup>26</sup> RS 311.0

<sup>27</sup> RS 311.0

<sup>1bis</sup> Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP;
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica;  
o
- d. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

*Art. 11a cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2<sup>bis</sup> un termine per la consegna delle informazioni.

*Art. 15 cpv. 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a, c e d*

<sup>5</sup> Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

- a. è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>28</sup>;
- c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d. i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP).

*Art. 16 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD<sup>29</sup> e l'organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007<sup>30</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari, se hanno il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>31</sup>;

<sup>28</sup> RS 311.0

<sup>29</sup> RS 935.51

<sup>30</sup> RS 956.1

<sup>31</sup> RS 311.0

- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

*Art. 23 cpv. 4 lett. a e c*

<sup>4</sup> L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>32</sup>;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

*Art. 27 cpv. 4 lett. a e c*

<sup>4</sup> Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> o 305<sup>bis</sup> CP<sup>33</sup>;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

*Art. 29a cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup> capoverso 1, 305<sup>bis</sup> e 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP<sup>34</sup>. ...

<sup>32</sup> RS 311.0

<sup>33</sup> RS 311.0

<sup>34</sup> RS 311.0